

*Avv. Silvio Sepe*

Patrocinante in Cassazione

Ecc.mo Consiglio di Stato**ISTANZA DI REVOCAZIONE DI SENTENZA**

Per il sig. **Capriglione Carmine** [CPRCMN79R27A509S], nato ad Avellino il 27.10.1979, e residente alla via Breccelle 30, Monteforte Irpino (AV) 83024, classe di concorso A041 (exA042), rapp.to e difeso – in virtù di procura rilasciata per essere apposta in calce del presente atto – dall'avv. Silvio Sepe [SPESLV69C15A508Y], patrocinate in Cassazione, unitamente al quale elegge domicilio presso la cancelleria del Consiglio di Stato in Roma, dichiarando l'intendimento di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento via fax al n. **081-8252943**, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata silvio.sepe@avvocatiavellinopec.it

*appellante**contro e nei confronti di*

la **Provincia Autonoma di Trento**- Dipartimento della Conoscenza, in persona del Presidente *p.t.*, con l'avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Maurizio Dalla Serra, domiciliata presso l'avvocatura provinciale di Trento,

*appellata**e contro*

Francesca Bittoni, Claudia Caldini, Maurizio Casagrande, Luca Crociani, Andrea Ghizzi, Elisa Mangia, Francesca Riccobon e Patrick Todesco, con l'avv. Maurizio Forzoni, domiciliati presso la segreteria del T.R.G.A. di Trento,

*controinteressati intervenuti nel giudizio di primo grado**appellati**oltre che nei confronti di*

tutti i concorsisti iscritti nelle classi di concorso A028-A040-A041- A060, del personale docente ed educativo, ed ammessi

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

alle procedure concorsuali perché muniti del requisito di cui all'art. 4 dell'impugnato bando di concorso riferimento: 2016-S166-00027,

appellati - contumaci

**in punto di la revocazione
della sentenza n. 2029/2019 emessa dal Consiglio di
Stato e depositata il 27.3.2019 ex art. 106 c.d.a. e ex
art.395 n. 5 c.p.c-**

svolgimento del processo

- I. il sig. **Capriglione Diego**, il sig. **Capriglione Carmine**, il sig. **Pianegiani Fernando**, il sig. **Crucitti Pasquale** hanno proposto ricorso innanzi al TRGA di Trento in data 6.5.2016 avverso il Bando di Concorso approvato con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 269 del 4 marzo 2016, [emanato ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" e del Protocollo d'intesa per il raccordo dello svolgimento dei concorsi del personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato a livello statale e provinciale tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e la Provincia autonoma di Trento, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per n. 367 cattedre e 110 posti per il del sostegno nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento], nella parte in cui:

A. all'art. 4 rubricato "*Requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso*" si richiede di essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso cui si intenda partecipare ovvero della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e/o di secondo grado ed al numero 7 dell'art. 5 rubricato "*Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione*" vengono indicati i REQUISITI DI AMMISSIONE ed in particolare alla lettera I) si

Ann. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

richiedeva la dichiarazione del *titolo di abilitazione posseduto o altro titolo di ammissione ai sensi dell'articolo 4, con l'esatta indicazione dell'istituzione che l'ha rilasciato, dell'anno scolastico o accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo*, con l'esclusione di fatto di tutti i candidati (non abilitati) che abbiano acquisito un titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento nelle classi di concorso della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado e comunque entro la data di scadenza del termine indicato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B. all'art. 5 n.4 stabilisce *"I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on-line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 6", per i motivi appresso specificati.*

Gli istanti chiedevano l'annullamento, previa sospensione, di detto bando nelle parti di cui sopra di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali nonché il riconoscimento in via cautelare del diritto dei ricorrenti tutti ad essere ammessi alla gara di concorso ovvero alle prove scritte per le relative classi, in subordine, per il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.;

II. In particolare si contestava in diritto la/l'

a) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI PARITA' DI TRATTAMENTO, EX ART. 3, COMMA 1, COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS N. 297/94 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE); VIOLAZIONE E/O FALSA

**APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO
INTERMINISTERIALE N. 460/98-**

Visto il D.Lgs n. 297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) la laurea è un titolo valido per l'insegnamento e per l'accesso ai concorsi a cattedra per i posti di insegnamento nelle scuole secondarie, dopo la soppressione delle SISS nel 2007. La stessa autorità giudiziaria ad oggi adita ha affermato tale principio con la sentenza n. 105/15, pertanto l'esclusione dei ricorrenti dall'indetto concorso era da dichiararsi illegittima per violazione della normativa sopra titolata.

**b) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAZIONALITA'
ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; CARENZA DI
ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
CONTRADDITTORIETA'-**

Vista l'inesistenza dopo il 2007 delle scuole di specializzazione è illogico, irrazionale ed ingiusto escludere dai pubblici concorsi quanti come alcuni dei ricorrenti hanno conseguito il titolo di laurea "soltanto" negli anni 2010-2011;

**c) VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 e 97 DELLA
COSTITUZIONE PER ILLOGICITA', IRRAZIONALITA' ED
INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Con l'impugnato bando si realizza un'ingiustificata disparità di trattamento lesiva non solo dei diritti inviolabili della persona, ma concretizzanti in una violazione anche del principio del buon andamento della P.A.

**d) ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 5 COMMA 4 DEL BANDO DI
CONCORSO**

Il sistema Polis aveva impedito illegittimamente ai ricorrenti di compilare la domanda di partecipazione al concorso costringendoli a presentare la stessa in maniera alternativa.

**e) VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE,
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL
D.LGS N. 206/2007.VIOLAZIONE DEL D.M. 30 GENNAIO
1998 N.39 E SUCC.MOD.- RISARCIMENTO IN FORMA
SPECIFICA**

La normativa comunitaria già recepita da quella statale riconosce alle lauree tutte la qualifica di titolo abilitante, per cui l'esclusione dei ricorrenti è illegittima. Ancor di più, in ossequio alla normativa dedotta sono professionalizzanti sia i 36 mesi di servizio già maturati da alcuni ricorrenti e sia il titolo di dottore di ricerca posseduto da uno di essi. Pertanto dichiarata l'illegittimità del bando nelle parti di cui sopra, si chiedeva, in subordine, la condanna ex art. 2058 c.c. al risarcimento in forma specifica e dunque lo spostamento dei candidati nella categoria della seconda fascia, nello specifico per quanti avevano già maturato oltre 36 mesi di servizio;

- III. Il sig. Capriglione Carmine veniva ammesso con riserva a partecipare alle prove concorsuali e risultava per tale vincitore collocandosi al n.9 di 12 posti messi a disposizione per la sua classe di concorso;
- IV. L'accoglimento dello spedito ricorso avrebbe quindi significato per lui l'immissione in ruolo e l'assunzione nella qualifica di docente di informatica;
- V. la PAT che si era costituita in giudizio il 8.16.2016 chiedeva il rigetto del prospettato ricorso;
- VI. il TRGA rinviava la causa all'udienza del 13.10.2016 per la discussione e ordinava l'integrazione del contraddittorio nella modalità di notificazione -richiesta dai ricorrenti- per pubblici proclami meglio precisata nella succitata ordinanza, la n.25/2016 del 9.6.2016 ;

- VII. Per tale intervenivano alcuni controinteressati con atto di comparsa e costituzione del 21.9.2016 [più precisamente Francesca Bittoni, Claudia Caldini, Maurizio Casagrande, Luca Crociani, Andrea Ghizzi, Elisa Mangia, Francesca Riccobon e Patrick Todesco, con l'avv. Maurizio Forzoni] che si opponevano all'accoglimento delle domande dei ricorrenti, per alcune motivazioni sostanzialmente in linea con quelle addotte dalla PAT;
- VIII. Questi ultimi eccepivano in particolare che dal 2011 ad oggi i ricorrenti avrebbero potuto partecipare ai corsi di formazione e di abilitazione realizzati nella stessa provincia di Trento per le classi A028-A040-A060, mentre per la classe di concorso A041 avrebbero potuto abilitarsi altrove, ad esempio a Napoli o a Verona frequentando i corsi c.d. TFA;
- IX. all'esito della discussione, il TRGA, con sentenza pubblicata il 17.11.2016 n. 390/2016 ha dichiarato il proposto ricorso improcedibile per difetto di interesse ex art. 35 cp.1 lett. C del c.p.a. per i ricorrenti [Caprilgione Diego, Crucitti Pasquale e Pienegiani Fernando] che non avevano superato le prove concorsuali ed infondato nei confronti del sig. Caprilgione Carmine, disponendo la compensazione delle spese tra le parti intervenute;
- X. si proponeva per tale appello per le medesime ragioni di cui in primo grado, deducendo altresì che il prospettato percorso abilitante suggerito da parte avversaria **non era neppure astrattamente fruibile dal ricorrente** e che in ogni caso sarebbe stato onere dell'amministrazione emanante il bando contestato-ovvero la provincia di Trento- quello di predisporre un percorso abilitativo per la classe del ricorrente. Per l'effetto legittimamente la disciplina derogatoria transitoria doveva essere applicata al caso dedotto in giudizio, anche perché i richiamati TFA non potevano dirsi procedure ordinarie di abilitazione idonee a ritenere ingiustificate le doglianze dell'appellante

- XI. per tale il ricorso in appello n.1601/2017 veniva assegnato alla sesta sezione dell'adito Consiglio e nei termini di legge il sig. Carpiglione depositava anche le memorie ex art. 73 c.p.a.;
- XII. solo la PAT si costituiva in giudizio depositando una costituzione in sostanza formale e priva di contenuti sostanziali;
- XIII. l'appellante per il tramite delle memorie ex art. 73 c.p.a. faceva rilevare tale evento e, ad integrazione della già dedotta motivazione nel ricorso in appello, insisteva per l'accoglimento delle proprie doglianze in virtù di una sentenza passata in giudicato dello stesso consiglio di Stato che si era occupato [per lo stesso concorso pubblico per l'assunzione di docenti ma su scale nazionale] di un caso analogo a quello del sig. Capriglione Carmine;
- XIV. ed anzi si discorreva non solo della medesima materia [accesso al concorso per l'assunzione del personale docente con o senza titolo abilitativo] ma vedeva coinvolte le stesse parti processuali del procedimento R.N. 01601/2017 Reg. Ric. ovvero gli appartenenti alla classe di concorso A028 e la Pubblica Amministrazione emanante il bando di concorso.
- XV. Realizzando l'esatto opposto di quanto prospettato dalla stessa sesta sezione del Consiglio di Stato per la sentenza 3546/2018 espressamente invocata dall'appellante nelle memorie ex art. 73 c.p.a., l'appello del sig. Capriglione di concludeva con la sentenza di rigetto n. 2029/2019 del 27.3.2019.

In fatto

- a) Nella motivazione della sentenza n. 2029/2019 si legge che il sig. Capriglione Carmine non essendosi abilitato presso alcuni atenei del territorio italiano prima del 2016 legittimamente non era ammesso a partecipare all'indetta gara concorsuale dato che *il percorso abilitante "ordinario" nel senso più sopra precisato rimane tale anche nel caso in cui il relativo corso sia a numero chiuso e ove quindi per accedervi occorra il superamento di*

un'apposita prova selettiva. Ciò che conta è infatti che al candidato sia data l'astratta possibilità di acquisire la richiesta abilitazione prima dell'indizione del concorso e che non vi è ragione per non ritenere applicabile la norma di cui all'art. 1, comma 110, della L. n. 107/2015, che, ai fini dell'ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 297/1994, richiede imprescindibilmente il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella specifica classe di concorso per cui si intende concorrere.

- b)* nella sostanza si esprime in motivazione un principio e un'applicazione della normativa vigente in esatta opposizione a quanto già definito nella precedente, e già passata in giudicato, sentenza emessa nei confronti delle stesse parti processuali e avente ad oggetto la stessa fattispecie. Sent. 3546/2018.
- c)* il sig. Capriglione Carmine evocava in giudizio sia di primo grado che in appello tutti gli appartenenti alle classi di concorso A028-A040-A041- A060 tramite la notifica per pubblici proclami;
- d)* per un giudizio analogo a quello proposto dal ricorrente avente ad oggetto il gemello bando di concorso indetto dal Miur-si promuoveva appello al Consiglio di Stato con proc. n. 2248/2017;
- e)* per quest'ultimo, erano parti processuali i laureati appartenenti alla classe A028;
- f)* i predetti procedimenti hanno il medesimo oggetto ovvero l'illegittimità dei bandi emessi dal Miur e dalla PAT nel 2016 in ossequio alla legge 105/2017 per l'assunzione di personale docente allorquando veniva richiesto quale titolo di accesso l'abilitazione all'insegnamento;
- g)* due giudizi con la medesima questione che riguardavano le stesse parti processuali-pubblica amministrazione V/S semplici laureati e tutti gli appartenenti alla classe di concorso A028;

- h) per il procedimento n. 2248/2017 gli intervenienti hanno chiesto che l'appello sia respinto nel merito, sostenendo che gli interessati avrebbero avuto comunque la possibilità di conseguire l'abilitazione;*
- i) stessa censura proposta dai controinteressati intervenuti nel giudizio di primo grado avverso il sig. Capriglione e in favore anche di tutti gli appartenenti alla classe di concorso A028 che erano in possesso del titolo abilitativo;*
- j) eppure, nonostante l'identità dell'oggetto, l'identità delle censure e nonostante la valenza delle proprie disposizioni nei confronti delle stesse parti processuali, il Consiglio di Stato, con la revocanda sentenza esita con un dispositivo che contraddice e contrasta con quanto statuito con la sentenza n. 3546/2018. In quest'ultima infatti aveva rigettato l'eccezione degli interventisti ritenendo che i corsi TFA non erano fruibili per la generalità degli interessati perché prevedevano prove selettive e posti limitati. Partendo da tale presupposto, non potendosi considerare quali percorsi ordinari, la disciplina derogatoria dell'art. 402 del d. lgs. 16 aprile 1994 n.106 e dell'art. 4 del decreto interministeriale 24 novembre 1998 n.460 doveva ritenersi applicabile. Per l'effetto, è stato sancito che al bando indetto dal Miur potevano avere accesso anche i semplici laureati-per i quali la pubblica amministrazione non aveva messo a disposizione procedure che potevano sostanzialmente definirsi ordinarie e che per tale-, pur con la comprovata esistenza dei corsi TFA. E nello specifico gli appartenenti alla classe A028, *rectius* la dott.ssa Griffò Antonia [consorte seppur contumace del sig. Capriglione Carmine] veniva dichiarata idonea a partecipare all'indetto concorso seppure non fosse in possesso di un titolo abilitante, nella sua qualità di semplice laureata. Tale circostanza è stata ritenuta vera pur se vi fossero stati indetti i TFA per la rispettiva classe di concorso;*

- k)* per l'effetto la dott. ssa Griffo Antonia come anche la dott.ssa Cozzolino Antonietta (altra appellante nel procedimento n. 2248/2017) sono state immesse a pieno titolo nella graduatoria di merito (della regione Campania v. decreto allegato) pur essendo semplici laureati;
- l)* di contro, il sig. Capriglione Carmine, semplice laureato e vincitore riservista invece rimane escluso dall'assunzione;
- m)* di più, dagli stessi atti di causa del procedimento 1601/2017 e nello specifico dagli allegati di parte avversaria si evince che i posti messi a disposizione in Italia (e giova ribadirlo non nella PAT) per la classe di concorso A041 erano in totale sol 262 a fronte dei **1814** posti messi a disposizione per la classe di concorso A028;
- n)* per l'effetto sebbene Griffo Antonia e gli altri consorti (apello n.2248/2017) avessero avuto la possibilità di frequentare il TFA nel 2014-e tale circostanza era rinvenibile dall'allegato n. 6 depositato dalla PAT- con una percentuale di **posti pari a sette volte maggiore rispetto ai laureati della classe A41**, il sig. Capriglione Carmine viene tagliato fuori e per lui, l'esiguità di quei posti (solo 262 e solo sul territorio nazionale e non anche nella provincia di Trento) hanno rappresentato il deterrente per l'accoglimento dello spedito appello.

in diritto

1. La sentenza n. 3546/2018 relativa al procedimento n. 2248/2017 chiaramente dice che, sebbene fossero stati attivati dei TFA gli stessi erano non solo a numero chiuso ma predisponavano un numero di posti fin troppo esiguo a fronte di tutti i laureati. Con la conseguenza che irrimediabilmente e illegittimamente venivano esclusi la maggior parte dei laureati dagli indicendi concorsi.
2. E di contro, nel giudizio proposto dal sig. Capriglione- giova ribadirlo anche nei **confronti delle stesse parti del parallelo**

procedimento- concorsisti classe A028 ex A059- il

Consiglio di Stato esitava adducendo di contro che i TFA devono considerarsi procedure ordinarie di abilitazione e quindi fruibili dal ricorrente;

3. In pratica con la sentenza 3546/2018 il Consiglio di Stato ha decretato che per i semplici laureati i corsi TFA attivati in tutta Italia non potevano essere considerati percorsi ordinari di formazione e dunque i ricorrenti ben avrebbero potuto beneficiare della normativa derogatoria, di contro con la sentenza 2029/2019 si decretava la legittimità dell'esclusione del sig. Capriglione Carmine dalla procedura concorsuale adducendo che sebbene si discorra di provincia autonoma la stessa avrebbe legittimamente predisposto un bando che richiedesse il titolo abilitativo da conseguirsi al di fuori della stessa provincia e per il tramite di quegli stessi percorsi formativi ai quali, in ultimo, e diametralmente in opposizione rispetto al precedente assunto, viene riconosciuta la qualifica di percorsi di formazione ordinari.
4. **Stesse parti processuali, stessa questione ma diversa valutazione della fattispecie e sentenze l'una il contrario dell'altra.** La diversa applicazione normativa determina due sentenze emesse fra le stesse parti tali che si realizza la fattispecie di cui all'art.395 comma 5 c.p.c.-
5. Non da ultimo occorre rilevare che il costituito procuratore ha patrocinato anche la causa in appello del sig. Leonardo Martini, esitato con rigetto ed avente ad oggetto la medesima questione se non identica. Ebbene in tale sentenza la numero 05078/2019, in conformità a quanto espresso con la sentenza 3546/2018 per esplicito rimando, si ribadisce lo stesso principio ovvero l'illegittimità dei concorsi indetti nel 2016 allorquando si richiedeva che tutti fossero in possesso del titolo abilitante; il sig. Martino per la stessa classe di concorso A041 si posizionava al n.

10 della graduatoria di merito, proprio dopo il sig. Capriglione. Se solo fossero state accolte le doglianze dello stesso in merito alla mancata allegazione del documento di identità ovvero se lo stesso avesse provato di allegarlo magari, nello stesso giorno, e dallo stesso collegio, a rigore di quanto hanno scritto, il suo appello sarebbe stato accolto.[Sent. "*fattispecie che potrebbe riguardare, tra gli altri, pure l'odierno appellante quale semplice laureato*].

6. La sentenza revocanda è certamente anche in contrasto con l'ordinanza 1836/2016- richiamata proprio nella motivazione della sentenza precedente la n. 3546/2018- secondo la quale sarebbe stato legittimo il rigetto del prospettato appello solo se fosse *almeno astrattamente possibile conseguire l'abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato*;
7. Dunque la sentenza 2029/2019 contrasta con la precedente 3546/2018 ma anche con l'ordinanza 1836/2016 e con la sent. 5078/2019 ovvero con il suo stesso orientamento da cui non vi è ragione di discostarsi.

Nel dettaglio e in sintesi estrema, anche per consentire una disamina puntuale della questione occorre riportare e confrontare alcuni passi delle sentenze evocate.

- I. nel ricorso proc. 2248/2017 si evidenziava che tutti i ricorrenti nel loro percorso di carriera non avevano *mai avuto l'astratta possibilità di conseguire l'abilitazione richiesta per accedere al concorso, sì che la possibilità di parteciparvi dovrebbe essere senz'altro loro riconosciuta, appunto in base alla norma richiamata dell'art. 4 del d. interministeriale 460/1998, che detta la disciplina transitoria per i concorsi per l'accesso all'insegnamento, a loro avviso con valore*

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

generale per ognuna di queste procedure; la stessa deduzione è stata fatta anche dal ricorrente Capriglione (pagina 9 punto 1 atto di appello);

*Di contro il Collegio giudicante- travisando del tutto il contenuto dell'appello che lui stesso richiamo- scrive nella sentenza n.2029/2019 per il sig. Capriglione che vi erano stati TFA ai quali lui avrebbe potuto astrattamente partecipare. Si scrive, nello specifico, che il percorso "ordinario" nel senso più sopra precisato rimane tale anche nel caso in cui il relativo corso sia a numero chiuso e ove quindi per accedervi occorra il superamento di un'apposita prova selettiva. Per converso nella sentenza 3546/2018, argomentando sull'accoglimento del prospettato appello, scriveva- tra l'altro lo stesso presidente il sott. Santoro- che *Le procedure di abilitazione sin qui descritte sono, nella terminologia adoperata anche dall'ordinanza 1836/2016, le procedure ordinarie, ovvero quelle aperte a chiunque sia munito del prescritto titolo di studio, ovvero di una laurea, senza che sia richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali. Peraltro, sul carattere effettivamente "ordinario" di tali procedure è necessario intendersi, perché, al contrario di quanto la denominazione potrebbe far pensare, non è scontato che esse siano state effettivamente disponibili alla generalità dei laureati che intendessero accedervi. la possibilità di abilitarsi per una data materia, ovvero per la relativa classe di concorso, non dipende dalla disponibilità di un generico corso SSIS o TFA, ma dipende da due specifiche circostanze, che non si possono dar per scontate, ovvero in linea di diritto che nell'ambito di uno di questi corsi**

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

sia stata attivata la specializzazione per la materia di interesse, e in linea di fatto che per l'iscrizione fossero disponibili posti per tutti gli aspiranti..... Tutto ciò posto, è certo astrattamente possibile un'interpretazione che consenta di partecipare al concorso per cui è causa soltanto i soggetti in possesso di uno degli specifici titoli abilitanti di cui si è detto. Un'interpretazione di tal tipo peraltro, come osserva l'ordinanza 1836/2016 di questo Giudice, arriverebbe ad un risultato contrario sia all'art. 97 comma 3 della Costituzione, [sin dal primo grado il sig. Capriglione eccepiva tale violazione per le medesime motivazione ed espressamente invocando e richiamando la suddetta ordinanza ed stato conclamato nella revocanda sentenza, in merito all'eccezione proposta solo in primo grado circa la presenza di qualche TFA in giro per l'Italia, che tali erano A NUMERO CHIUSO E FRUIBILI SOLO IN BASE AD UNA SELEZIONE, PER TALE NON ACCESSIBILI ALLA GENERALITA' DEI LAUREATI. Il che vale a dire che erano percorsi NON ORDINARI].

Ed ancora: *le assunzioni dei dipendenti pubblici avvengono di regola mediante pubblico concorso, sia all'art. 1 commi 114 e 110 della stessa l. 107/2015, che configurano appunto come "pubblico" il concorso in questione. Il concorso stesso infatti in tal modo si configurerebbe di fatto come concorso riservato, al quale potrebbero accedere solo determinati candidati, selezionati oltretutto in base a circostanze casuali. Potrebbero infatti accedervi non la generalità dei candidati, ma soltanto coloro che avessero già prestato servizio nell'amministrazione e intrapreso un PAS,*

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

*ovvero coloro che fossero riusciti a conseguire un diploma di SSIS o di TFA, risultato come si è visto non disponibile alla generalità dei laureati. Così come affermato dall'ordinanza 1836/2015,.....tale risultato può essere evitato attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, oltre che conforme allo scopo della l. 107/2015, che è quello di superare il precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento, risultato che certamente non si potrebbe raggiungere ove non si consentisse di partecipare al concorso anche a chi un servizio precario non avesse mai prestato. Tale interpretazione adeguatrice considera applicabili alla fattispecie la norma transitoria a suo tempo dettata per la transizione dal sistema precedente alla l. 341/1990, in cui l'insegnamento era aperto ai semplici laureati, a quello che richiede l'abilitazione. La norma è l'art. 402 del d. lgs. 297/1994 citato..... fattispecie che, come si ricava a semplice lettura, comprendono i semplici laureati come i ricorrenti appellanti. In tali termini, la partecipazione al concorso deve essere consentita anche ai semplici laureati, i quali da un lato sono muniti del "prescritto titolo di studio", ovvero del diploma di laurea un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall'altro, come è stato affermato in causa e non specificamente contestato, non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso **abilitante "ordinario"**.*

8. Ed allora, è evidente che nella sentenza n. 3546/2018 si esprime tutto quanto sostenuto sin da subito dal sig. Capriglione e di questo è stato fatto puntuale richiamo nelle memorie ex art. 73 c.p.a., memorie che, stante alla lettera della sentenza revocanda sembrano essere state del tutto ignorate-
9. Per tale, posto che per il citato procedimento si aveva a discutere, tra gli altri, anche della posizione della dott.ssa Griffo Antonia, non può sfuggire all'adito giudice che la stessa, appartenente alla classe di concorso A028, in virtù di citazione per pubblici proclami realizzata per entrambi i gradi di giudizio dal sig. Capriglione Carmine anche per tale classe, era litisconsorte del giudizio dell'attuale istante, come tutti gli altri intervenienti. Per tale, con la sentenza 3546/2018-passata in giudicato- la concorrente Griffo Antonia veniva ritenuta idonea a partecipare all'indetto concorso, pur senza il requisito dell'abilitazione e pur avendo potuto iscriversi ai TFA messi a disposizione in tutt'Italia (**solo in Campania, luogo di residenza della stessa, vi erano ben 214 posti a fronte dei 29 messi a disposizione dell'appellante Capriglione**). In verità, a rigore della revocanda sentenza, per la classe A028 sono stati indetti ben più posti per i percorsi abilitanti rispetto alla classe di concorso A041 in un numero pari a sette volte maggiore (all.6 PAT). Eppure con la sentenza 2029/2019 esita in maniera opposta a quella del giugno 2018 la n.3546/2018.
10. *Rebus sic stantibus*, per il medesimo oggetto- accesso al pubblico concorso per l'impiego di docente- e per le stesse parti processuali si sono avute due sentenze esitate in maniera difforme tale che non solo si realizza una gravissima lesione dell'art. 3 della Costituzione (situazioni simili- trattamento difforme) ma anche l'ipotesi di cui all'art. 395 c.p.c n. 5. Situazioni simili necessitano l'applicazione della stessa normativa

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

ovvero la tanto invoca disciplina derogatoria, ma soprattutto non possono aversi per le stesse parti e circa la stessa materia sentenze opposte. Ad oggi infatti, la sig. Griffò Antonia, consorte del sig. Capriglione Carmine e semplice laureata come lui, si trova ad essere stata immessa in nella graduatoria di merito pur senza aver conseguito l'abilitazione. Il sig. Capriglione Carmine rimane invece precario, pur avendo vinto l'indetto concorso.

11. Cionondimeno, occorre evidenziare che, con la sussistenza della revocanda sentenza anziché produrre una interpretazione della legge della Buona Scuola costituzionalmente orientata, permane nella provincia di Trento la mancanza del personale docente per la classe di concorso A041 poiché solo 8 concorsisti abilitati superarono le prove; gli altri 4 erano stati ammessi con riserva appunto, perché non in possesso di abilitazione. Non applicando alla fattispecie dedotta la disciplina derogatoria in virtù della stessa legge 107/2015-come più volte ribadito dallo stesso Consiglio di Stato- non si fa altro che favorire il precariato. I posti vuoti vengono affidati ai precari tagliando fuori il sig. Capriglione, il quale, vincendo l'indetto concorso, ha dimostrato di avere tutte le competenze richieste per l'insegnamento. Anche in virtù di questo si chiede la revocazione della predetta sentenza.

Istanza di sospensione dell'esecuzione.

Si rileva altresì che dall'esecuzione della sentenza impugnata deriva, in capo all'odierno ricorrente, un danno grave poiché appare prossimo un nuovo concorso per l'assunzione del personale docente anche nella Provincia Autonoma di Trento per la copertura di quei posti che, per l'effetto anche della sentenza revocanda, sono rimasti vacanti. Per tale è evidente che, nelle more dell'odierno giudizio, vi potrà essere un

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

grave e irreparabile danno per il ricorrente che non solo già doveva essere immesso in ruolo nell'anno scolastico 2017/2018, ma potrà vedersi sostituito dai prossimi vincitori di concorso.

Per quanto esposto, nel rispetto della lettera delle disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c. si fa istanza per la sospensione dell'esecuzione della sentenza revocanda.

Tutto ciò premesso in fatto ed in diritto, il sig. Capriglione Carmine, *ut supra* rappresentato e difeso

RICORRE IN REVOCAZIONE

Affinché piaccia all'on. Consiglio di Stato adito di

- **ordinare in via preliminare** ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. **la sospensione dell'esecuzione** della sentenza 2029/2019, e per l'effetto **ordinare alla PAT** di riservare per il ricorrente il posto a lui spettante facendo eventualmente menzione nell'indicando bando di tale riserva;

- **nel merito, uniformandosi** alla sua stessa interpretazione delle norme evocate per **la sentenza n- 3546/2018** [avente lo stesso oggetto ed efficacia fra le stesse parti del procedimento n. 2016/2017], **revochi la sentenza emessa 2029/2019** e, per l'effetto, ribadendo tutto quanto in precedenza ovvero che i TFA non possono essere considerate procedure ordinarie ovvero astrattamente fruibili a tutti gli interessati, **dichiari applicabile la normativa**

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

derogatoria di cui all' art. 402 del d. lgs. 297/1994 anche nei confronti del sig. Capriglione Carmine decretandone l' idoneità alla partecipazione al bando di concorso impugnato, dichiarando definitivamente accolte le doglianze prospettate.

Il tutto con il favore delle spese tutte di causa, oltre IVA, CPA.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, per cui il relativo versamento sarà pari a € 325,00, aumentato della metà -ovvero € 487,5. Si allegano documenti come da foliaro.

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura in calce al presente atto,

premessi che

-il ricorso in appello ed in revocazione ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado, per 367 cattedre e 110 posti di sostegno nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento;

-che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in appello è stato già notificato a tutti i candidati potenzialmente contointeressati, ossia a tutti quelli appartenenti alle classi di concorso A041 A028 A060 A040 che è in possesso di un titolo di abilitazione ovvero di idoneità;

rilevato che

- già in primo grado si è provveduto alla notifica per pubblici proclami per le classi A028-A040-A041- A060 in osservanza di quanto disposto con ordinanza collegiale del TRGA di Trento, tal pari si è fatto anche con l'appello innanzi al Consiglio di Stato;
- la notifica della revocazione nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del numero dei destinatari, ma soprattutto per le difficoltà di identificazione di detti candidati

considerato che

-che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla gazzetta Ufficiale ovvero sul Bollettino Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

-che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio al riguardo il Consiglio di Stato con decisione del 19.2.1990 n. 106 ha ritenuto che *"..non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadina-potenziale convenuto in giudizio-di prendere visione del foglio Annunci Legali Provincia della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;

- l'on. Collegio adito può ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello in via telematica;

- che anche il Tar Lazio (176/09,177/19,178/09 e 179/09) ed altri giudici ordinari (*ex multis* Tribunale di Genova e Alba) hanno

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura, nonché la peculiarità del caso- numero di destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale- giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando l'art. 151 c.p.c.

rilevato che

tale forma di notifica continua ad essere sistematicamente utilizzata dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.
(<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami12>).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

fa istanza

affinchè la SV ill.ma voglia, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in GU

voglia autorizzare

la notificazione del ricorso in revocazione, quanto ai potenziali controinteressati già evocati nel giudizio di primo e secondo grado, tramite pubblicazione del testo integrale ovvero del sunto del ricorso sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento e, di conseguenza, Voglia ordinare all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con deposito della prova di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di 10 giorni dal primo adempimento.

Avv. Silvio Sepe

Patrocinante in Cassazione

Salvo ed impregiudicato il diritto del ricorrente di procedere a notifica nei modi ordinari nei confronti dei resistenti già costituitisi nel giudizio di primo grado.

Avella, 15.5.2019

Avv. Silvio Sepe